



LA NUOVA DISCIPLINA PER LA CARATTERIZZAZIONE, LA CLASSIFICAZIONE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI:

DECRETO COMPETITIVITA', REGOLAMENTO 1357/2014 E
DECISIONE 955/2014

ING. VINCENZO D'ONOFRIO




INDICE

- I. **Il regolamento 1272/2008 “CLP”**
- II. **I nuovi codici CER definiti dalla Decisione 955/2014/UE del 18/12/2014**
- III. **Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti definite dal Regolamento UE n.1357/2014**
- IV. **Adempimenti nella gestione del Registro di Carico e Scarico**



Il Regolamento 1272/2008 «CLP»: da dove nasce?

Dal GHS (Globally Harmonized System) dell'ONU per armonizzare la Hazard classification favorendo il commercio mondiale di sostanze e miscele pericolose e di tutelare la salute umana e l'ambiente



I PRINCIPALI CAMBIAMENTI INTRODOTTI DAL REGOLAMENTO CLP

Stabilisce quindi criteri per:

1. **Hazard classification** (Classificazione di pericolo): fornisce criteri specifici per la classificazione della sostanze e delle miscele, **i simboli** di pericolo, **le frasi** di rischio e **i consigli** di prudenza.
2. **Labels** (etichettatura): produttori di sostanze chimiche e gli importatori dovranno fornire un'etichetta che include una denominazione armonizzata, pittogrammi, e indicazione di pericolo per ciascuna classe di pericolo e categoria. Devono essere forniti anche consigli di prudenza.
3. **Safety Data Sheets(SDS)**: avranno un formato con 16 sezioni specifiche.
4. **Information and training** (informazione e formazione): i datori di lavoro sono tenuti a formare i lavoratori entro 1 dicembre 2013 sulla nuova etichettatura ed il formato delle schede dati di sicurezza per facilitare il riconoscimento e la comprensione.



IL REGOLAMENTO CLP E LA NUOVA NORMATIVA SUI RIFIUTI

La classificazione dei rifiuti risulta da sempre una procedura complessa e articolata che mette spesso in difficoltà proprio le figure responsabili di tale procedura e cioè i produttori dei rifiuti.

La normativa nazionale di riferimento per la classificazione dei rifiuti è il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. «Norme in materia ambientale», nello specifico la parte IV. L'ultimo adeguamento introdotto dalla Legge 116 del 11 agosto 2014 (Decreto competitività) ha comportato un impatto rilevante nelle modalità di classificazione dei rifiuti.

In aggiunta grosse novità sono state introdotte dalle seguenti norme:

- **Regolamento UE n.2014/1357 (il quale ha sostituito l'allegato III della direttiva 2008/98/CE);**
- **Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE e s.m.i. relativamente all'elenco dei rifiuti (CER).**

Che hanno condizionato anche la regolare gestione dei rifiuti aziendali.



LE NUOVE NORME

- della [Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014](#) che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE (G.U. dell'Unione Europea L370 del 30/12/2014):
↓
- in particolare con questa decisione sono aggiunti tre nuovi CER, ovvero 010310 - 160307 - 190308 tutti e 3 pericolosi, rinominato l'EER(Elenco Europeo dei Rifiuti) e definito modalità attribuzione del codice.

- del [Regolamento n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014](#) che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (G.U. dell'Unione Europea L365 del 19/12/2014):
↓
- I vecchi codici H verranno sostituiti da nuove caratteristiche di pericolo per i rifiuti identificate con il codice "HP", con riferimento alla classificazione CLP delle sostanze contenute nel rifiuto stesso.



I nuovi codici CER definiti dalla Decisione 955/2014/UE del 18/12/2014



Decisione 2014/955/UE

- Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014
- pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea L.370 il 30/12/2014
- si applica a partire dal **01 GIUGNO 2015**



Decisione 2014/955/UE

1. sopprime l'articolo 2 (caratteristiche di pericolo) e l'art.3 (elenco codici CER) della decisione 2000/532/CE
2. **inserisce le definizioni** di: sostanza pericolosa, metallo pesante, PCB, metalli di transizione, stabilizzazione, solidificazione, rifiuto parzialmente Stabilizzato
3. sostituisce l'allegato I con un **nuovo** allegato : **elenco dei codici CER (nuovo EER) → Identificazione/Classificazione**
4. prevede che **l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti venga eseguita secondo i nuovi criteri** stabiliti dal reg. 1357/2014 e comunque solo dopo valutazione oggettiva

↓
Caratterizzazione



Identificazione/Classificazione di un rifiuto secondo Decisione 955/2014

La classificazione è obbligo e responsabilità del produttore/detentore.

La **classificazione** consiste in una valutazione che deve portare all'attribuzione di un **codice CER**.

Qualora il rifiuto sia **pericoloso è sempre il produttore** che individua le **caratteristiche di pericolo** (fino al 31.05.2015 «H» dal 01.06.2015 «HP») nonché l'individuazione dell'idoneo impianto di recupero o di smaltimento ossia di gestione del rifiuto.



Identificazione/Classificazione di un rifiuto secondo Decisione 955/2014

I rifiuti sono classificati (D.Lgs. 152/2006 art. 184):

- secondo l'origine in: rifiuti urbani e rifiuti speciali
- secondo le caratteristiche di pericolosità in: rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi



Codice Europeo dei Rifiuti (CER) → EER

I rifiuti nel catalogo europeo sono identificati da codici a 6 cifre, suddivisi in tre coppie di cifre.

- 1) La prima coppia indica la *classe di appartenenza*, ossia il *settore d'attività* da cui deriva il rifiuto (da 01 a 20).
- 2) La seconda coppia indica la *sottoclasse di appartenenza*, ossia il *processo produttivo* che genera il rifiuto.
- 3) La terza coppia indica la *categoria*, ossia il *nome del rifiuto*.

Es:

10 – Rifiuti prodotti da processi termici.

10.02 – Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio.

10.02.10 – Scaglie di laminazione



Identificazione/Classificazione di un rifiuto secondo Decisione 955/2014

Per attribuire il corretto codice ad un rifiuto si deve procedere come segue:

- 1) Identificare la fonte, o meglio l'attività produttiva che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, (ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99). Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.** Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
- 2) se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;**



Attribuzione del CER corretto

- 3) se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;
- 4) se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.



Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (ALL. D, PARTE IV, D. Lgs. 152/06 e s.m.i. all'ultimo adeguamento di cui alla Legge 116/14)

Nello specifico l'allegato D compreso nella parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. detta i seguenti nuovi criteri secondo la **Decisione 955/2014** per determinare le **CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'** dei rifiuti identificati:

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata **dal produttore** assegnando ad essi il competente codice CER,
2. Se un rifiuto è classificato con codice **CER pericoloso 'assoluto'** esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Essi sono contrassegnati con asterisco **"***". Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. Se un rifiuto è classificato con codice **CER non pericoloso 'assoluto'** esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione, quindi non sono necessarie ulteriori indagini al fine di procedere ad una corretta gestione.



Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (ALL. D, PARTE IV, D. Lgs. 152/06 e s.m.i. all'ultimo adeguamento di cui alla Legge 116/14)

4. Se un rifiuto è classificato con codici **CER speculari** (uno pericoloso ed uno non pericoloso) per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

- la scheda informativa del produttore;
- la conoscenza del processo chimico;
- il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

- la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- le fonti informative europee ed internazionali;
- la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante **comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo**



Classificazione dei rifiuti (ALL. D, PARTE IV, D. Lgs. 152/06 e s.m.i. all'ultimo adeguamento di cui alla Legge 116/14)

Nel dubbio:

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.



Classificazione dei rifiuti (ALL. D, PARTE IV, D. Lgs. 152/06 e s.m.i. all'ultimo adeguamento di cui alla Legge 116/14)

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

Anche le modalità di attribuzione del codice CER, indicate nell'introduzione all'Allegato D del D. Lgs 152/06 e s.m.i., rimangono invariate rispetto alle modalità (di seguito riportate) che verranno introdotte nell'allegato alla **Decisione 2014/955/CE (in vigore a partire dal 01/06/15)**



Decisione 2014/955/UE

Il nuovo Elenco C.E.R. :

- Modifica l'allegato della decisione 2000/532/CE e sostituisce, dal 1 giugno 2015, l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE e, di conseguenza, l'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006.

-Introduce tre nuovi CER:

- 01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
- 16 03 07* mercurio metallico
- 19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato



Decisione 2014/955/UE

Modifica di alcuni codici CER. Esempi

- PRIMA** CER 01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
- DOPO** CER 01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10
- PRIMA** CER 12 01 16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
- DOPO** CER 12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose



Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti definite dal Regolamento UE n.1357/2014



Regolamento 1357/2014/UE

- **Regolamento n.1357/2014 del 18 dicembre 2014**
- pubblicato nella G.U. dell'Unione Europea L365 il 19/12/2014
- si applica a partire dal **01 GIUGNO 2015**
- Il Regolamento (UE) n.1357/2014 abroga e sostituisce quella parte della direttiva rifiuti (direttiva 2008/98/CE) che elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti (codici H).



Le principali modifiche del regolamento 1357/2014

L'obiettivo è quello di **adeguare le caratteristiche di pericolo e i relativi criteri di classificazione dei rifiuti al regolamento 1272/2008 (CLP) per le sostanze/miscele.**

Le modifiche sono:

1. Nuova definizione delle caratteristiche di pericolo;
2. Nuova denominazione delle caratteristiche di pericolo da H ad HP (**Hazardous Properties** = Proprietà pericolose/caratteristiche di pericolo);
3. Nuovi criteri per l'attribuzione delle classi di pericolo ai rifiuti:
 - Sono introdotti i valori soglia per alcune classi di pericolo (HP4, HP6, HP8)
 - sono introdotti nuovi limiti di concentrazione per alcune classi di pericolo



Nel dettaglio:

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI SECONDO LA DIRETTIVA 2008/98/CE

H1: ESPLOSIVO
H2: COMBURENTE
H3-A: FACILMENTE INFIAMMABILE
H3-B: INFIAMMABILE
H4: IRRITANTE
H5: NOCIVO
H6: TOSSICO
H7: CANCEROGENO
H8: CORROSIVO
H9: INFETTIVO
H10: TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE
H11: MUTAGENO
H12: RIFIUTI CHE SPRIGIONANO GAS TOSSICI
H13: SENSIBILIZZANTI
H14: ECOTOSSICO
H15: RIFIUTI SUSCETTIBILI DI DARE UN PRODOTTO DI LISCIVIAZIONE



HP1: ESPLOSIVO
HP2: COMBURENTE
ECC

*NB: Le classi di pericolo passano da **H** ad **HP** e le frasi **R** diventano frasi **H** a fronte dell'adeguamento al regolamento 1272/2008 e s.m.i. (CLP)*



Nel dettaglio:

Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Decisione 2014/955/CE)

Per quanto riguarda i nuovi **Criteri di valutazione delle caratteristiche di pericolo** importanti novità vengono introdotte:

- Per le caratteristiche di pericolo HP4 (ex irritante), HP6 (ex tossico e molto tossico) e HP8 (ex Corrosivo) ai fini della loro valutazione si applicano i **valori soglia per le singole sostanze** come indicato nell'allegato III della Direttiva 2008/98/CE. **Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo nell'attribuzione della pericolosità;**



Nel dettaglio:

Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Decisione 2014/955/CE)

Per quanto concerne le nuove disposizioni per la **classificazione di pericolo di un rifiuto**, i criteri saranno invece i seguenti:

- L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di **rifiuti** contrassegnata come **pericolosa**, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo **rifiuto contiene sostanze pericolose** pertinenti **che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo** da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE;



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Decisione 2014/955/CE)

- La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri;
- Le HP sono attribuite sulla base delle indagini effettuate sul rifiuto e sopra descritte, che abbiano evidenziato la presenza di sostanze pericolose che presentano indicazioni di pericolo H specifiche **in concentrazione superiore a valori di soglia indicati e sulla base di metodi prova descritti nel regolamento (CE) n.440/2008** oppure in altri metodi di prova e linee guida riconoscibili a livello internazionale



Regolamento 1357/2014/UE

| Direttiva 2008/98/CE D.Lgs. 205/2010 | | Regolamento 1357/2014 | | |
|---|---|-----------------------------|--|---|
| Caratteristiche di pericolo | Descrizione | Caratteristiche di pericolo | Descrizione | Osservazioni |
| H1 Esplosivo | sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene. | HP1 Esplosivo | rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi. | Vedi definizione al 2.1.1.2 dell'Allegato I parte 2 del Reg. 1272/2008 Da valutare se componenti classificati H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241 |
| H2 Comburente | sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica. | HP2 Comburente | rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie | Vedi definizione al 2.4.1. , 2.13.1 e 2.14.1 dell'Allegato I parte 2 del Reg. 1272/2008 Da valutare se componenti classificati H270, H271, H272 |



| Direttiva 2008/98/CE D.Lgs. 205/2010 | | Regolamento 1357/2014 | | |
|--|---|------------------------------|---|--|
| Caratteristiche di pericolo | Descrizione | Caratteristiche di pericolo | Descrizione | Osservazioni |
| H 3-A Facilmente infiammabile | <ul style="list-style-type: none"> — sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o — sostanze e preparati che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o — sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o — sostanze e preparati gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o — sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua o con l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose. | HP 3 Infiammabile | <ul style="list-style-type: none"> — rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; — rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria; — rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; — rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa; — rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; — altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. | <p>Vedi definizione al 2.6.2.1 (liquidi infiammabili), 2.7.1.1. (solidi infiammabili), 2.2.2.1 (gas infiammabili), 2.3.1. (aerosol infiammabili), 2.9.1 (liquido piroforico), 2.10.1 (solido piroforico), 2.11.1.1. (sostanze e miscele autoriscaldanti), 2.12.1 (miscele e sostanze idroreattive), 2.15.1.1. (perossidi organici), dell'Allegato I parte 2 del Reg. 1272/2008</p> <p>Da valutare se componenti classificati H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261</p> <p>Sono ben definite le classi di pericolo</p> |
| H 3-B Infiammabile | sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C. | | | |



Regolamento 1357/2014/UE

| Direttiva 2008/98/CE D.Lgs. 205/2010 | | Regolamento 1357/2014 | | |
|---|--|--|--|---|
| Caratteristiche di pericolo | Descrizione | Caratteristiche di pericolo | Descrizione | Osservazioni |
| H4 Irritante | sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria. | HP 4 Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari | rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. | Medesima definizione. Da valutare se componenti classificati H314, H315, H318, H319 |
| H5 Nocivo | sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata | HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/ Tossicità in caso di aspirazione | rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione. | Definizione completamente nuova. Da valutare se componenti classificati H370, H371, H335, H372, H373, H304 |



Regolamento 1357/2014/UE

| Direttiva 2008/98/CE D.Lgs. 205/2010 | | Regolamento 1357/2014 | | |
|---|---|---------------------------------|--|---|
| Caratteristiche di pericolo | Descrizione | Caratteristiche di pericolo | Descrizione | Osservazioni |
| H6 Tossico | sostanze e preparati (compresi sostanze e preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte. | HP 6 Tossicità acuta | rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione. | Definizione completamente nuova. Da valutare se componenti classificati H300, H301, H302, H310, H311, H312, H330, H331, H332 |
| H7 Cancerogeno | sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza | HP7 Cancerogeno | rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza. | Medesima definizione. Da valutare se componenti classificati H350, H351 |



Regolamento 1357/2014/UE

| Direttiva 2008/98/CE D.Lgs. 205/2010 | | Regolamento 1357/2014 | | |
|--|--|---|--|--|
| Caratteristiche di pericolo | Descrizione | Caratteristiche di pericolo | Descrizione | Osservazioni |
| H8 Corrosivo | sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva. | HP 8 Corrosivo | rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea | Medesima definizione. Da valutare se componenti classificati H314 |
| H9 Infettivo | sostanze e preparati contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi. | HP9 Infettivo | rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi. | Medesima definizione. Non definita nel CLP. Rimandati i criteri a ulteriori norme |
| H10 Tossico per la riproduzione | sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne l'incidenza. | HP10 Tossico per la riproduzione | rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie. | Medesima definizione. Da valutare se componenti classificati H360, H361 |



| Direttiva 2008/98/CE D.Lgs. 205/2010 | | Regolamento 1357/2014 | | |
|---|---|--|--|--|
| Caratteristiche di pericolo | Descrizione | Caratteristiche di pericolo | Descrizione | Osservazioni |
| H11 Mutageno | Sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza. | HP11 Mutageno | Rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula. | Vedi definizione al 3.5.1. (Mutagenicità delle cellule germinali) dell'Allegato I parte 3 del Reg. 1272/2008 Medesima definizione. Da valutare se componenti classificati H340, H341 |
| H12 | Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico | HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta | Rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido | Medesima definizione. Da valutare se componenti classificati EUH029, EUH31, EUH032 |
| H13 Sensibilizzante | Sostanze e preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione produce effetti nefasti caratteristici | HP13 Sensibilizzante | Rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori | Medesima definizione. Da valutare se componenti classificati H317, H334 |



Regolamento 1357/2014/UE

| Direttiva 2008/98/CE D.Lgs. 205/2010 | | Regolamento 1357/2014 | | |
|---|---|--|---|---|
| Caratteristiche di pericolo | Descrizione | Caratteristiche di pericolo | Descrizione | Osservazioni |
| H14 Ecotos- sico | rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. | HP14 Ecotos- sico | rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali | Medesima definizione. L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio in attesa di nuovi criteri allineati con il CLP. Da valutare se componenti classificati R50/53, R51/53, R52/53 |
| H15 | Rifiuti suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. | HP15 che genera un'altra sostanza | Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente | Nuova definizione. Da valutare se componenti classificati H205, EUH001, sono EUH019, EUH044 |



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

Le classi di pericolo passano da H ad HP e le frasi R diventano frasi H a fronte dell'adeguamento al regolamento 1272/2008 e s.m.i. (CLP)

Le nuove classi di pericolo saranno quindi le seguenti:

HP 1 “Esplosivo” : rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante.

Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 1 di seguito riportata è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 1, ove opportuno e proporzionato, *in base ai metodi di prova*. Se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto è esplosivo, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 1**.



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

HP 2 “Comburente” : rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 2 di seguito riportata, è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 2, ove opportuno e proporzionato, *in base ai metodi di prova*. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è comburente, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 2**.



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

HP 3 "Infiammabile" :

- Rifiuto liquido: $<60\text{ °C}$
- Rifiuto liquido di Gasolio, diesel, oli da riscaldamento leggeri: $>55\text{ °C} \leq 75\text{ °C}$
- Rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che anche in piccole quantità può infiammarsi in meno di 5 minuti quando entra in contatto con l'aria
- Rifiuto solido infiammabile: solido facilmente infiammabile o che per sfregamento può creare incendio



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

- Rifiuto gassoso infiammabile: gas che infiamma a contatto con l'aria ad una temperatura di 20° C e a pressione normale di 101.3 kPa
- Rifiuto idroreattivo: a contatto con l'acqua sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose
- Altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rif. Autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili, rif. Autoreattivi infiammabili.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 3 di seguito riportata è valutato, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova.

Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è infiammabile, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 3**.



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

HP4 IRRITANTE – IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

Quando il rifiuto contiene una o più sostanze classificate con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo abbinato al relativo codice di indicazione di pericolo e queste sostanze raggiungono o superano uno o più dei limiti di concentrazione specifici, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 4**. Il valore soglia per sommare le singole sostanze aventi frasi di rischio H314, H315, H318, H319 è pari al 1% per singola sostanza.

LIMITI DI CONCENTRAZIONE:

- Per sostanze H314 singole o in sommatoria: $\geq 1\%$. Se tali sostanze sono presenti in quantità $\geq 5\%$, il rifiuto diventa **HP8** e non più HP4
- Per sostanze H318 singole o in sommatoria: $\geq 10\%$
- Per sostanze H315 e H319 singole o in sommatoria: $\geq 20\%$



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

HP5 TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) / TOSSICITA' IN CASO DI ASPIRAZIONE: rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.

Quando il rifiuto contiene una o più sostanze classificate con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo abbinato al relativo codice di indicazione di pericolo e queste sostanze raggiungono o superano uno o più dei limiti di concentrazione specifici, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 5**.

Se il rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 5**.

Se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come Asp. Tox. 1 e la somma di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 5** solo se la viscosità cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm² /s. (determinata unicamente per fluidi).



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

LIMITI DI CONCENTRAZIONE:

- Sostanze classificate STOT SE 1 – H370 (singole o in sommatoria): ≥ 1%
- Sostanze classificate STOT SE 2 – H371 (singole o in sommatoria): ≥ 10%
- Sostanze classificate STOT SE 3 – H335 (singole o in sommatoria): ≥ 20%
- Sostanze classificate STOT RE 1 – H372 (singole o in sommatoria): ≥ 1%
- Sostanze classificate STOT RE 2 – H373 (singole o in sommatoria): ≥ 10%
- Sostanze classificate Asp. Tox. 1 – H304 (singole o in sommatoria): ≥ 10% - solo per liquidi con viscosità cinematica totale a 40 gradi C < 20,5 mm²/s



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

HP6 TOSSICITA' ACUTA: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.

Quando il rifiuto contiene una o più sostanze classificate con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo abbinato al relativo codice di indicazione di pericolo e queste sostanze raggiungono o superano uno o più dei limiti di concentrazione specifici, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 6**.

Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica acuta, la somma delle concentrazioni è necessaria solo per le sostanze che rientrano nella stessa categoria di pericolo.

Il valore soglia per sommare le singole sostanze aventi codici Acute Tox. 1, 2 o 3 e relative frasi di rischio H300, H310, H330, H301, H311, H331 e' pari allo 0.1% per singola sostanza; il valore soglia per sommare le singole sostanze aventi codice Acute Tox. 4 e relative frasi di rischio H302, H312, H332 e' pari al 1% per singola sostanza.



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

LIMITI DI CONCENTRAZIONE:

- Per sostanze Acute Tox. 1 (Oral) H300 singole o in sommatoria: $\geq 0.1\%$.
- Per sostanze Acute Tox. 2 (Oral) H300 singole o in sommatoria: $\geq 0.25\%$.
- Per sostanze Acute Tox. 3 (Oral) H301 singole o in sommatoria: $\geq 5\%$.
- Per sostanze Acute Tox. 4 (Oral) H302 singole o in sommatoria: $\geq 25\%$.
- Per sostanze Acute Tox. 1 (Dermal) H310 singole o in sommatoria: $\geq 0.25\%$.
- Per sostanze Acute Tox. 2 (Dermal) H310 singole o in sommatoria: $\geq 2.5\%$.
- Per sostanze Acute Tox. 3 (Dermal) H311 singole o in sommatoria: $\geq 15\%$.
- Per sostanze Acute Tox. 4 (Dermal) H312 singole o in sommatoria: $\geq 55\%$.
- Per sostanze Acute Tox. 1 (Inhal.) H330 singole o in sommatoria: $\geq 0.1\%$.
- Per sostanze Acute Tox. 2 (Inhal.) H330 singole o in sommatoria: $\geq 0.5\%$.
- Per sostanze Acute Tox. 3 (Inhal.) H331 singole o in sommatoria: $\geq 3.5\%$.
- Per sostanze Acute Tox. 4 (Inhal.) H332 singole o in sommatoria: $\geq 22.5\%$.



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

HP7 CANCEROGENO: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.

Quando il rifiuto contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo abbinato al relativo codice di indicazione di pericolo e questa sostanza raggiunge o supera uno dei limiti di concentrazione specifici, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 7**. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 7**.

I limiti di concentrazione per singola sostanza cancerogena sono:

- Per sostanze Carc. 1A H350 singola: $\geq 0.1\%$.
- Per sostanze Carc. 1B H350 singola: $\geq 0.1\%$.
- Per sostanze Carc. 2 H351 singola: $\geq 1\%$.



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

HP8 CORROSIVO: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 5 % è classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 8**.

Il valore soglia per sommare le singole classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C sostanze aventi frase di rischio H314 è pari al 1% per singola sostanza.

LIMITI DI CONCENTRAZIONE:

➤ Per sostanze Skin Corr. 1A, 1B, 1C H314 singole o in sommatoria: $\geq 5\%$.

HP9 INFETTIVO: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri.



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

HP10 TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.

Quando il rifiuto contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo abbinato al relativo codice di indicazione di pericolo e questa sostanza raggiunge o supera uno dei limiti di concentrazione specifici, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 10**. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica per la riproduzione, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 10**.

I limiti di concentrazione per singola sostanza tossica per la riproduzione sono:

- Per sostanze Repr. 1A H360 singola: $\geq 0.3\%$.
- Per sostanze Repr. 1B H360 singola: $\geq 0.3\%$.
- Per sostanze Repr. 2 H361 singola: $\geq 3\%$.



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

HP11 MUTAGENO: rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.

Quando il rifiuto contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo abbinato al relativo codice di indicazione di pericolo e questa sostanza raggiunge o supera uno dei limiti di concentrazione specifici, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 11**. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come mutagena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 11**.

I limiti di concentrazione per singola sostanza mutagena sono:

- Per sostanze Muta. 1A H340 singola: $\geq 0.1\%$.
- Per sostanze Muta. 1B H340 singola: $\geq 0.1\%$.
- Per sostanze Muta. 2 H341 singola: $\geq 1\%$.



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

HP12 LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA: Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una delle informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 e EUH032 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 12** *in base ai metodi di prova o alle linee guida.*

HP13 SENSIBILIZZANTE: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata come sensibilizzante ed è contrassegnato con il codice di indicazione di pericolo H317 o H334, e una singola sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione del 10 %, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo **HP 13**.

I limiti di concentrazione per singola sostanza sensibilizzante sono:

Per sostanze Sensibilizzanti H317 singola: $\geq 10\%$.

Per sostanze Sensibilizzanti H334 singola: $\geq 10\%$.



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

HP 14 ECOTOSSICO : rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Se applicabile il metodo convenzionale (cioè in tutti quei casi in cui si conosce l'ecotossicità delle singole sostanze contenute nel rifiuto) si procede con i calcoli indicati nell'allegato III della direttiva CE 45 del 31/05/1999; in caso contrario si procede con test specifici.

NOTA: Si fa presente che, se alla data di entrata in vigore del Regolamento 1357/14 non dovesse essere fatta chiarezza in merito alle modalità di attribuzione dell'ecotossicità ci si troverà con due criteri DIVERSI APPLICABILI presenti nelle norme contemporaneamente in vigore:

- D.lgs.152/06 e s.m.i con riferimento ai criteri dettati dall'accordo ADR
- Allegato III della Direttiva 1999/45/CE



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

HP15 RIFIUTO CHE NON POSSIEDE DIRETTAMENTE UNA DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO SUMMENZIONATE MA PUO' MANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE: Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari sui pericoli figuranti nella tabella 9 è classificato come rifiuto pericoloso con il codice **HP 15**, a meno che si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive.

Applicabile solo per rischio di esplosività per le sostanze contenute aventi le seguenti informazioni supplementari di pericolo:

- Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio H205
- Esplosivo allo stato secco EUH001
- Può formare perossidi esplosivi EUH019
- Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato EUH044



Modalità per l'attribuzione della pericolosità (secondo Regolamento 2014/1357/CE)

Un rifiuto è quindi identificato come pericoloso solo se le sostanze in esso presenti raggiungono concentrazioni (percentuale rispetto al peso) tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III del Regolamento 1357/14.

Appare evidente quindi che, per attribuire una o più di queste classi di pericolo, è necessario in primis ricercare nel rifiuto da classificare le sostanze classificate come pericolose con classi di pericolo da HP3 a HP8, HP10 e HP11 e verificare che:

- 1) Ciascuna sostanza rispetti la CL propria di ciascuna classe di pericolo;
- 2) Nel caso in cui ogni singola sostanza rispetti la CL propria della classe di pericolo, verificare che la stessa sia rispettata anche in sommatoria con altre sostanze aventi le stessi classi di pericolo (solo per quelle sostanze soggette a sommatoria).



Analisi su rifiuti: quando sono necessarie?

Dalle considerazioni fatte finora si può dedurre che l'obbligo d'analisi sussiste:

- Ogni qualvolta vi sia potenziale attribuzione di un codice C.E.R. a **SPECCHIO**;
- In presenza di un codice C.E.R. **pericoloso assoluto**, in tutti quei casi in cui non è possibile attribuire le **corrette classi di pericolo** deducendole dalle materie prime impiegate e dal ciclo produttivo che ha dato origine al rifiuto.

Si evidenzia inoltre che nel catalogo europeo dei rifiuti sono identificate **alcune tipologie di rifiuti per le quali non può essere eseguita un'analisi di classificazione**, sia che essa abbia lo scopo di attribuire le classi di pericolo più consone, sia che venga effettuata al fine di individuare l'esatto impianto di smaltimento/trattamento al quale conferirli.

Tali rifiuti possono individuarsi nelle tipologie di seguito riportate.



Analisi su rifiuti: quando sono necessarie?

15 01 10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze*

15 01 11 imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti*

Gli imballaggi vuoti contaminati da sostanze pericolose risultano già etichettati con simboli e frasi di rischio relativi alle sostanze pericolose che hanno contenuto. Non ha quindi senso andare a fare un'analisi di classificazione finalizzata alla definizione delle classi di pericolo da attribuire. Se invece l'obiettivo fosse quello di confutare le classi di pericolosità deducibili dai simboli riportati nelle etichette, la cosa risulta praticamente inapplicabile in quanto, per fare ciò, si dovrebbero ricercare analiticamente tutte le sostanze pericolose dichiarate in etichetta (la cui cosa risulta insostenibile sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico).



REGISTRI DI CARICO E SCARICO E FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI

REGISTRI DI CARICO E SCARICO E FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI

- **Dal 1° giugno** tutti i rifiuti da registrare in carico o da scaricare per avvio a smaltimento o recupero, e da trasportare devono essere **classificati e caratterizzati con i nuovi criteri** e pertanto in tutte le **registrazioni sia di carico che di scarico**, eseguite dal 1° giugno in poi, nonché nei **formulari emessi** da tale data, per i rifiuti pericolosi dovranno essere **riportati i pertinenti codici CER e HP**.



RIFIUTI PRODOTTI PRIMA DEL 1 GIUGNO 2015

- Per gestire la fase di adeguamento alla nuova normativa va tenuto presente che si potranno avere rifiuti prodotti prima del 1° giugno ed in giacenza, registrati in carico con classificazione e **caratterizzazione prima** vigente, che:
 - nel caso di ulteriore produzione(**carico**), ad un determinato quantitativo già in carico, andranno sommati dopo il 1° giugno ulteriori quantitativi dello stesso rifiuto, ma da registrarsi con classificazione e caratterizzazione diverse secondo i nuovi criteri;
 - nel caso di conferimento a terzi smaltitori e/o recuperatori(**scarico**), verranno scaricati dal registro di carico e scarico e trasportati con caratteristiche diverse da quelle con le quali sono stati presi in carico.



ANNOTAZIONI REGISTRO C/S

- Allo scopo di dare evidenza della corretta gestione dei rifiuti in precedenza prodotti o detenuti ed ancora in deposito al 1° giugno p.v., **si ritiene opportuno suggerire l’inserimento di alcune annotazioni nei registri di carico e scarico e nei formulari, in modo da predisporli “documentalmente idonei”** sia ad essere sommati con ulteriori quantitativi sia ad essere scaricati, trasportati e conferiti a terzi con la nuova classificazione e caratterizzazione, se diversa.



ESEMPI:

1. se identificati con codice CER pericoloso “assoluto”, già registrati con l’indicazione dei codici H di pericolosità: è opportuno aggiungere sul primo carico effettuato dopo il primo giugno, nel campo annotazione, che i precedenti carichi del rifiuto identificato con lo stesso codice CER, devono essere considerati classificati con i nuovi codici HP;
2. se identificati con codice CER pericoloso “a specchio”, già registrati con l’indicazione dei codici H di pericolosità e a seguito della nuova normativa risultati non pericolosi: è opportuno che l’annotazione sul registro, e soprattutto il successivo invio a recupero o smaltimento come rifiuto non pericoloso, avvenga allegando o rinviando a valida ed esauriente documentazione comprovante (es. analisi, schede di sicurezza, ecc);

FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI


- Per quanto riguarda i **formulari di trasporto relativi ai rifiuti prodotti prima del 1° giugno p.v., ma avviati a recupero o smaltimento dopo tale data**, è opportuno che figurino, utilizzando sia il campo specifico (“caratteristiche di pericolo”) che le annotazioni, sia le caratteristiche di pericolo precedentemente attribuite (codici H) che quelle attribuite secondo la nuova normativa (codici HP), tanto più nei casi in cui vengano utilizzati dei moduli che recano prestampati i codici H.



SISTRI

- Va da sé che, per l'utilizzo di SISTRI, prima di movimentarli, sarà necessario prendere in “carico” nel registro cronologico, sempre con causale “Riclassificazione”, anche i rifiuti non pericolosi già prodotti ed ancora in giacenza ma divenuti pericolosi ai sensi della nuova normativa. **Si tratta di una procedura complessa e macchinosa, che evidenzia una volta di più l'inadeguatezza di SISTRI a sostituire gli attuali adempimenti cartacei di registri e formulari.**





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE





WWW.EECO.IT

*VIA MARCONI N° 9 - C/O PALAZZO PALLADINO
81100 CASERTA (CE)*

ING. VINCENZO D'ONOFRIO